

Allegato A

Integrazione al paragrafo 3.1.3 'Spese eligibili'

Definizioni

Gruppo di azione locale (GAL)	come riportato nel Reg. CE n. 1698/05 "gruppi rappresentativi dei partner provenienti dai vari settori socioeconomici su base locale presenti nel territorio considerato". Nel regolamento si prevede inoltre che "a livello decisionale, il partenariato locale deve essere composto almeno per il 50 % dalle parti economiche e sociali e da altri rappresentanti della società civile, quali gli agricoltori, le donne rurali, i giovani e le loro associazioni" pertanto, nell'ambito dell'organo decisionale, inteso come consiglio di amministrazione, la componente pubblica non deve detenere più del 50% dei voti disponibili; i soggetti riconosciuti come GAL nell'ambito del PSR 2007-2013 della Regione Toscana sono individuati nella DGR n. 216/08. La forma giuridica esclusiva di costituzione del GAL è la società, nelle diverse tipologie definite dai titoli V "Delle società", VI "Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici" e X "Della disciplina della concorrenza e dei consorzi" del codice civile; il GAL deve dotarsi di una struttura organizzativa adeguata a svolgere le mansioni affidategli dalla Giunta regionale nell'ambito dell'attuazione dell'asse 4 del PSR.
Territorio di riferimento	il territorio di riferimento di ciascun GAL è stato individuato con DGR n. 216/08 in base alle indicazioni delle Province, secondo quanto disposto dalla DGR n. 785/07.
Strategia integrata di sviluppo locale (SISL)	come riportato nel Reg. CE n. 1698/05 il GAL deve sostenere "una serie coerente di operazioni rispondenti ad obiettivi e bisogni locali, eseguite in partenariato al livello pertinente" la SISL è il documento redatto dal GAL, in conformità allo schema predisposto nel d.d. n. 1812/08, e approvato dalla Giunta regionale. Nella SISL il GAL, a partire da una analisi del territorio di competenza, individua i principali fabbisogni, le strategie prescelte in relazione ad essi, con l'indicazione delle misure/sottomisure/azioni attivate e delle loro dotazioni finanziarie.
Assegnazione dei contributi	è effettuata mediante decisione assunta dall'organo decisionale del GAL a seguito della selezione delle domande presentate, si perfeziona mediante stipula di convenzioni con i beneficiari finali.

Sostituzione del testo del paragrafo 5 'Metodo LEADER'

5.1 Responsabilità ed impegni dei Gruppi di Azione Locale (GAL)

Secondo quanto previsto dal PSR e come specificato nel d.d. n. 83/08 "il GAL è l'unico soggetto responsabile dell'attuazione dell'Asse 4 'Metodo LEADER' nel territorio di riferimento; al GAL spetta la definizione della strategia di sviluppo locale, l'animazione socioeconomica del territorio a supporto dell'attuazione della propria strategia di sviluppo, la selezione dei beneficiari finali ed il controllo sui progetti finanziati".

Per la gestione delle strategie, effettuata secondo le modalità previste nello stesso decreto, il rappresentante legale del GAL deve sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Toscana nel quale impegna la società:

- a. a rispettare, nell'attuazione della SISL, la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
- b. ad utilizzare i fondi ad esso assegnati unicamente per azioni conformi a quanto previsto nella SISL approvata dalla Giunta regionale;
- c. ad attivare uno specifico conto corrente per la gestione dei fondi trasferiti da ARTEA ai sensi della misura 431 per la copertura delle spese di gestione, acquisizione di competenze e animazione sul territorio, dal quale debbono transitare tutte le spese effettuate ai sensi di tale misura;
- d. a mantenere in ogni caso una contabilità separata e specifica relativa alle attività di programmazione e gestione della SISL;
- e. a darsi un regolamento interno nel quale sia descritta l'organizzazione della società (organigramma, modalità di gestione del personale con specifiche per quello destinato part-time al LEADER, procedure per l'assegnazione di incarichi esterni, procedure di istruttoria e accertamento finale, le modalità per garantire il rispetto della legge n. 241/90 e del D.P.R. n. 445/00 ecc.), le modalità di rispetto della normativa relativa al conflitto di interessi di tutto il personale permanente e non del GAL (ivi compresi i membri dell'organo decisionale, gli eventuali collaboratori esterni e le loro eventuali strutture tecniche) nelle fasi di assistenza alla presentazione delle domande da parte dei richiedenti, e di istruttoria e accertamento finale delle stesse da parte del GAL, nonché i criteri per l'acquisizione, da parte del GAL stesso, di lavori di fornitura, installazione e servizi. Il regolamento deve essere adottato dall'organo decisionale del GAL entro sei mesi dall'approvazione della SISL e comunicato alla Provincia competente;
- f. a dichiararsi responsabile di tutto ciò che riguarda i rapporti con i beneficiari finali o i fornitori del GAL;
- g. a valutare ed ammettere le domande di aiuto solo se conformi agli obiettivi, ai criteri di selezione e alle procedure definite dalla Giunta regionale;
- h. a garantire l'aggiornamento costante della banca dati degli aiuti concessi a titolo 'de minimis', con l'inserimento degli importi concessi;
- i. a comunicare agli uffici regionali la pubblicazione di ciascuna procedura per la selezione dei beneficiari finali emessa entro la data di pubblicazione della stessa;
- j. ad inviare agli uffici regionali entro il 15/4 di ogni anno un rapporto annuale di esecuzione secondo lo schema definito dagli uffici stessi;
- k. a gestire tutte le procedure di assegnazione e liquidazione dei contributi tramite il sistema informatico di ARTEA;
- l. a conservare, per un periodo minimo di cinque anni dopo il termine ultimo per l'esecuzione delle spese (31.12.2015), la documentazione relativa ai singoli progetti finanziati a disposizione per eventuali controlli;
- m. a consentire in ogni momento ai soggetti preposti per il controllo l'accesso nei propri locali per l'effettuazione delle verifiche sull'attività del GAL in rapporto alla gestione della SISL, mettendo a disposizione tutta la documentazione necessaria;
- n. a comunicare alle Province competenti e agli uffici regionali ogni variazione nella composizione della società operante in qualità di GAL;
- o. ad attivare una costante azione di informazione e pubblicità sulle opportunità e sulle realizzazioni di LEADER, in particolare mediante l'attivazione di un sito internet ufficiale del GAL, e a verificare nel contempo che i beneficiari finali pubblicizzino il sostegno ricevuto, il tutto secondo le modalità stabilite al paragrafo 3.1.3.2.13 'Disposizioni in materia di informazione e pubblicità';
- p. ad assumere tutte le decisioni relative alla gestione ed assegnazione e liquidazione dei finanziamenti di competenza del GAL mediante deliberazione dell'organo societario;
- q. limitatamente al territorio di propria competenza e nel caso che il GAL operante su LEADER Plus non sia in grado di adempiere, a garantire la conservazione e l'accessibilità per eventuali controlli della

documentazione relativa ai singoli progetti finanziati in riferimento alle fasi di programmazione precedente (IC LEADER Plus), per un periodo minimo di cinque anni dopo la chiusura del programma;

- r. a dotarsi, preliminarmente alla produzione degli elenchi di liquidazione, di una polizza rischi per i danni eventualmente arrecati ai beneficiari finali e alle autorità responsabili dell'attuazione del programma, con un massimale pari ad almeno il 5% della spesa pubblica complessiva prevista dalla SISL; una copia di tale polizza deve essere inviata ad ARTEA.

Nello stesso atto, il GAL indica i soggetti e le modalità di destinazione finale della documentazione relativa alla gestione della SISL e dei beni acquisiti con i fondi PSR.

Il mancato rispetto di uno solo degli impegni sopra elencati comporta l'immediata sospensione dell'operatività del GAL in riferimento all'attuazione dell'asse 4 'Metodo LEADER' del PSR e la sospensione dei trasferimenti al GAL dei fondi previsti per la misura 431 'Costi di gestione, acquisizione di competenze, animazione'; la reiterazione dell'inadempienza produce la decadenza del riconoscimento regionale espresso con DGR n. 216/08. In conseguenza di tale provvedimento, la Giunta regionale può nominare un commissario cui affidare la gestione delle operazioni di attuazione e di chiusura della Strategia integrata di sviluppo locale del GAL a cui è stato revocato il riconoscimento. In caso di decadenza, la Provincia competente dispone la revoca dei contributi concessi a titolo di cofinanziamento delle spese di funzionamento del Gal.

5.2 Gestione della SISL

5.2.1 Principi generali

In quanto unici soggetti riconosciuti dalla Giunta regionale per la programmazione e gestione dell'asse 4 'Metodo LEADER' del PSR, i GAL sono responsabili della corretta attuazione della SISL e delle misure/sottomisure/azioni da essi inserite nella programmazione. In tal senso i GAL, nell'ambito delle competenze loro attribuite, devono operare secondo criteri di economicità, di efficacia e di trasparenza e procedere con atti di evidenza pubblica al fine di rendere aperta a tutti i possibili interessati la partecipazione alla strategia e la eventuale fruizione dei sostegni in essa previsti. In linea generale, per quanto concerne il procedimento di selezione delle domande di aiuto e del loro successivo finanziamento, i GAL devono rispettare le norme previste dalla legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dalle disposizioni in materia di semplificazione amministrativa previste dal D.P.R. n. 445/00 e dalla DGR n. 1058/01, in particolare per quanto riguarda la materia delle autocertificazioni, di cui il GAL deve assicurare il controllo a campione con le modalità stabilite con apposito regolamento interno.

I compiti, le funzioni e le competenze tecnico amministrative dei GAL sono quelle delineate al paragrafo 1.1 'Competenze tecnico amministrative sulle singole misure'.

5.2.2 Modifiche della SISL

Le modifiche alle strategie integrate di sviluppo locale approvate dalla Giunta regionale devono essere in ogni caso preventivamente comunicate agli uffici regionali competenti prima di darvi attuazione.

Le modifiche alla SISL che richiedono un'approvazione da parte della Giunta regionale preventivamente alla loro messa in opera sono:

- a) una variazione in aumento o diminuzione pari o superiore al 10% e comunque di importo pari ad almeno 50.000 euro della dotazione per misura/sottomisura/azione (fatta eccezione per le azioni della misura 313, la cui dotazione può essere variata senza che ciò costituisca modifica ai sensi del presente paragrafo) di cui al piano finanziario allegato alla SISL approvata dalla Giunta regionale;
- b) la soppressione o attivazione di un tema catalizzatore;
- c) la soppressione o attivazione di una misura/sottomisura/azione.

Le modifiche alle SISL di cui ai punti b) e c) che precedono possono essere presentate dai GAL una volta all'anno entro il 30.6 di ogni anno, e devono essere approvate dalla Giunta regionale con procedura analoga a quella prevista dal d.d. n. 83/08. Per quanto concerne le modifiche di cui alla lettera a) la valutazione, e conseguente approvazione, di quanto richiesto è demandata esclusivamente alla Giunta regionale.

In corso di programmazione non è ammissibile la modifica del tema catalizzatore principale scelto all'atto di prima presentazione della SISL, salvo casi specifici collegati a mutamenti significativi del quadro socio economico che producono un significativo mutamento dei fabbisogni territoriali.

Le proposte di modifica possono essere presentate in ogni momento in caso di modifica del PSR con emanazione di nuovi indirizzi per l'attuazione delle misure/sottomisure/azioni dell'asse 4 per la selezione delle domande, in tal caso la procedura di approvazione segue l'iter delineato nel d.d. n. 83/08.

Le modifiche alla SISL che non rientrano nei casi di cui al precedente capoverso, devono comunque essere presentate alla Provincia competente e agli uffici regionali almeno trenta giorni prima della loro applicazione per la verifica del mantenimento dei rapporti finanziari fra i temi catalizzatori e della coerenza con la programmazione settoriale regionale e locale secondo quanto disposto dal d.d. n. 83/08. Trascorso tale termine temporale, in assenza di comunicazioni da parte della Provincia competente o degli uffici regionali, le modifiche si ritengono approvate.

Le richieste di modifica delle SISL possono essere presentate fino al 30/6/2014.

5.3 Modalità di attuazione della SISL

5.3.1 Emissione delle procedure per la selezione dei beneficiari finali

Gli uffici regionali referenti per misura/sottomisura/azione producono gli indirizzi per l'attuazione delle stesse, contenenti le condizioni di accesso, di ammissibilità e di priorità ritenute essenziali a prescindere dalle specificità territoriali. Il GAL, nella predisposizione e gestione delle proprie procedure per la selezione dei beneficiari finali, deve obbligatoriamente attenersi a tali indirizzi e raccordarsi costantemente con gli uffici regionali referenti di misura/sottomisura/azione i quali supportano i gruppi nella fase di redazione e gestione delle procedure stesse.

Negli indirizzi sono già indicati i criteri di selezione delle domande ed i relativi punteggi, con un massimo di 4 punti per ciascun criterio, per un totale di 20 punti.

Sulla base degli indirizzi prodotti dagli uffici regionali, ai GAL è data la possibilità di:

- individuare eventuali ulteriori limitazioni ed esclusioni, laddove previsto negli indirizzi;
- assegnare un massimo di ulteriori 20 punti ai criteri di selezione previsti negli indirizzi per ciascuna misura/sottomisura/azione;
- inserire uno o due ulteriori criteri di selezione relativi rispettivamente al territorio e alla tipologia di operazione;

in ogni caso, il punteggio di ciascun criterio non può essere incrementato di più di 4 punti, fermi restando gli eventuali massimali indicati negli indirizzi per ciascun criterio.

L'importo totale dei contributi concedibili non può eccedere la dotazione prevista nella SISL approvata dalla Giunta regionale.

Le procedure per la selezione dei beneficiari finali prima di essere pubblicate, devono essere presentate all'approvazione del Consiglio di amministrazione del GAL accompagnate da una relazione tecnica a firma del Responsabile tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/2013 del GAL nel quale emergano chiaramente la coerenza e la conformità degli stessi con gli obiettivi e le strategie individuate nella SISL, con gli indirizzi regionali ed il rispetto delle presenti norme di attuazione.

Prima della pubblicazione della procedura per la selezione dei beneficiari finali, ai GAL è demandato il necessario raccordo con ARTEA per la messa a punto del sistema informatizzato di presentazione delle domande, predisposto a cura dell'Agenzia per la ricezione e gestione delle domande di aiuto.

Il GAL deve garantire che l'individuazione dei beneficiari sia attuata con la massima trasparenza, mediante procedure ad evidenza pubblica rese noti alla cittadinanza con tutti i mezzi disponibili, in particolare con la pubblicazione sul sito del GAL, sul portale della Regione Toscana, sugli albi degli enti pubblici ricadenti nel territorio di competenza di ciascun GAL compresa la Provincia, sul portale della Camera di Commercio provinciale, almeno per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nonché di un comunicato sui principali quotidiani con cronaca locale. Le procedure per la selezione dei beneficiari finali devono essere comunicati anche alle Province competenti, accompagnati da una relazione sulla pubblicità data agli stessi; le Province segnalano all'autorità di gestione i casi di procedure per la selezione dei beneficiari finali per le quali non è stata data la necessaria pubblicità.

In ogni caso, la scadenza per la presentazione delle domande non deve essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione della procedura per la selezione dei beneficiari finali.

5.3.2 Selezione dei beneficiari

Ai sensi della L.r. n. 45/07, i soggetti che intendono presentare domanda sulle misure del PSR incluse nella SISL sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del fascicolo aziendale secondo le modalità previste dal decreto del Direttore di ARTEA n. 142/07, n.191/2008 e s.m.i., le domande di aiuto sono presentate al GAL direttamente tramite il sistema informatizzato ARTEA con firma elettronica.

Nel caso di regimi di aiuto alle imprese, il titolare della domanda deve attestare che il progetto per il quale richiede i contributi non gode di nessuna altra agevolazione finanziaria pubblica. Negli altri casi i beneficiari finali devono indicare l'origine e la disponibilità dei fondi impiegati per il cofinanziamento delle opere ammesse a contributo. Sempre in tale ambito, qualora si tratti di un progetto interessante il settore extra-agricolo¹, il beneficiario ultimo deve dichiarare che l'impresa negli ultimi tre anni non ha avuto assegnati più di 200.000 euro nell'ambito di regimi 'de minimis'²; nel calcolo vanno compresi i contributi LEADER richiesti per il progetto³ in questione che devono essere eventualmente ridotti per non andare oltre la soglia ammissibile.

Nell'ottica della semplificazione amministrativa, ai GAL è richiesto di limitare le informazioni richieste ai beneficiari in sede di presentazione della domanda di aiuto in modo tale che queste ultime contengano esclusivamente gli elementi necessari a valutarne l'ammissibilità e le priorità, rimandando ai soli soggetti selezionati la produzione di documentazione più dettagliata ai fini dell'istruttoria vera e propria.

L'attribuzione automatica dei punteggi, effettuata dal sistema informatico di ARTEA, produce una graduatoria preliminare di progetti ammissibili a contributo. Ai soggetti proponenti dei progetti che in base a tale graduatoria e alle risorse stanziare risultano finanziabili, i GAL richiedono l'integrazione di tutti i documenti utili alla verifica delle priorità dichiarate e alla valutazione di merito del progetto. Tale valutazione deve riguardare:

- la conformità della domanda ai requisiti previsti dalla procedura per la selezione dei beneficiari finali cui si riferisce;
- l'ammissibilità e la congruità degli investimenti e delle spese previste, in riferimento alla procedura per la selezione dei beneficiari finali, e al paragrafo 3.1.3 delle presenti norme;
- nel caso di regimi di aiuto alle imprese, il rispetto della normativa 'de minimis' da verificarsi anche mediante la banca dati predisposta dalla Regione Toscana.

Nel processo di selezione, istruttoria e ammissione a contributo delle domande di aiuto ricevute, che non deve eccedere i 150 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, i GAL si avvalgono, se necessario, della collaborazione degli uffici regionali competenti al fine di determinare l'ammissibilità dei progetti presentati.

L'istruttoria delle domande è effettuata da una commissione nominata dal GAL e presieduta dal Responsabile tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/2013 del GAL, composta da almeno due soggetti ed integrata eventualmente da esperti nei settori e nelle discipline interessate dal progetto da verificare. Non possono far parte della commissione i membri dell'organo decisionale o i rappresentanti di soci che siano coinvolti direttamente od indirettamente, mediante proprie strutture tecniche, nella predisposizione e progettazione delle domande di aiuto.

L'istruttoria si sostanzia con la produzione di un verbale, redatto secondo il modello predisposto da ARTEA, contenente, fra l'altro, le modalità di determinazione dell'ammissibilità delle spese e della congruità delle singole voci di spesa esaminate. A conclusione dell'iter, i GAL approvano con atto dell'organo decisionale la graduatoria definitiva dei singoli progetti ammessi a contributo e di quelli ammissibili ma non finanziati per esaurimento delle risorse, individuando chiaramente nell'atto stesso il nominativo del richiedente, il titolo del progetto, l'importo totale ammesso e l'ammontare dei contributi concessi. In proposito, si precisa che i membri dell'organo decisionale aventi un interesse diretto o rappresentanti di soggetti aventi un interesse diretto in un determinato progetto non possono partecipare alle decisioni in merito al progetto stesso.

La graduatoria definitiva, valida per il periodo indicato nella procedura per la selezione dei beneficiari finali deve essere pubblicata sul sito del GAL, nell'albo degli enti pubblici ricadenti nel territorio di competenza di

¹ Sono inclusi nel settore extraagricolo tutti gli investimenti non riguardanti la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato istitutivo della CE.

² Reg. CE n. 1198/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di importanza minore (de minimis), GU dell'Unione Europea L 379 del 28.12.2006

³ Si tratta della verifica del rispetto della deroga per il "de minimis", che consente di non notificare alla Commissione europea i regimi di aiuto limitati da tale importo. Il rispetto delle condizioni "de minimis" viene verificato anche mediante la banca dati regionale.

ciascun GAL, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e in forma di comunicato sui principali quotidiani di ampia diffusione nel territorio interessato. Copia della graduatoria definitiva deve essere inviata, per conoscenza, anche agli uffici regionali competenti. In seguito alla ratifica dell'organo decisionale, i GAL convocano i beneficiari finali per la definizione degli obblighi reciproci, mediante convenzioni da stipularsi secondo lo schema messo a disposizione dagli uffici regionali contenente le condizioni minime per la validità delle convenzioni stesse.

Nella convenzione devono essere indicati chiaramente i termini perentori di inizio lavori e di presentazione della domanda di pagamento, da rispettarsi perentoriamente da parte del beneficiario finale e del GAL. I termini per la comunicazione di inizio lavori e per l'inizio effettivo dei lavori non devono andare oltre i 45 giorni dalla data di stipula della convenzione (salvo cause di forza maggiore determinate e valutate dal GAL); per i soggetti collocati utilmente in graduatoria, la stipula della convenzione deve avvenire entro 60 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva.

5.3.3 Obblighi del beneficiario finale dei contributi e del GAL

A seguito della decisione di assegnazione di contributo, il beneficiario finale ed il rappresentante legale del GAL devono sottoscrivere una convenzione con la quale:

a) il beneficiario finale si impegna a:

- 1) realizzare quanto ammesso a contributo in modo assolutamente conforme al progetto approvato, accettando e rispettando le prescrizioni e la tempistica fornite dal GAL, salvo cause di forza maggiore determinate e valutate dal GAL stesso;
- 2) comunicare al GAL le date di inizio e termine dei lavori oggetto di contributo;
- 3) relazionare al GAL sull'andamento del progetto almeno ogni quattro mesi a decorrere dalla data di stipula della convenzione, indicando l'avanzamento procedurale e le spese sostenute;
- 4) rendicontare dettagliatamente tutti gli elementi necessari alla chiusura del progetto e alla relativa definizione del contributo da erogare;
- 5) presentare domanda di pagamento entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori ed entro i termini stabiliti dal GAL;
- 6) comunicare al GAL ogni variazione o modifica della propria struttura societaria od organizzativa;
- 7) fornire all'OPR un'idonea garanzia fideiussoria (se soggetto privato) o copia dell'atto di un organo dell'Ente richiedente (nel caso di ente pubblico) pari al 110% dell'importo degli anticipi eventualmente richiesti, secondo lo schema predisposto da ARTEA;
- 8) eseguire scrupolosamente, per qualsiasi tipo di investimento, le azioni informative e pubblicitarie in merito al sostegno ricevuto dai fondi comunitari, con le modalità disposte al paragrafo 3.1.3.2.13;
- 9) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
- 10) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale del GAL e degli altri soggetti competenti;
- 11) restituire all'OPR, su comunicazione del GAL ovvero della Regione Toscana, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- 12) conservare, secondo le modalità prescritte dal GAL e per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento finale dei lavori, tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- 13) non cedere a terzi tramite transazioni a fini commerciali o distogliere dalla destinazione prevista nel progetto approvato le opere realizzate o le attrezzature acquistate per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data della domanda di pagamento;
- 14) sottoscrivere, contestualmente alla stipula della convenzione con il GAL, un atto unilaterale di impegno nei confronti della Regione Toscana relativo agli obblighi sopra elencati nella forma stabilita dagli uffici regionali.

b) il GAL si impegna a:

1. supportare, nell'ambito delle proprie competenze, il beneficiario finale nelle procedure finalizzate all'ottenimento del contributo dall'inizio lavori alla determinazione del saldo;
2. predisporre la liquidazione dei finanziamenti concessi secondo le modalità previste dal presente atto e dalle successive disposizioni di ARTEA;
3. comunicare al beneficiario finale tutte le informazioni relative alle procedure attivate in suo favore ovvero a suo carico.

Relativamente agli adempimenti stabiliti ai punti da 10) e 13), nella fase successiva all'accertamento finale, spetta all'OPR nell'ambito dei controlli di secondo livello ed ex post l'onere di vigilare sul rispetto da parte dell'obbligato, essendosi di fatto già conclusi i rapporti tra il beneficiario finale ed il GAL. Il rispetto di tali obblighi in questo caso è verificato nell'ambito dei controlli di secondo livello ed ex post effettuati ai sensi del Reg. CE n. 1975/06.

In ogni caso, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- lo scioglimento del GAL;
- la sospensione dell'attività dello stesso per disposizione della Giunta regionale;
- la revoca del riconoscimento da parte regionale del GAL;

il rispetto degli impegni stabiliti al punto b. nonché l'onere di verifica del corretto adempimento degli obblighi di cui al punto a. da parte del beneficiario finale, ricadono interamente sulla Regione Toscana ovvero sul soggetto terzo da questa eventualmente incaricato.

Qualora sia riscontrato il mancato rispetto degli impegni sopra elencati da parte del beneficiario finale, il GAL - ovvero la Regione Toscana a seconda del caso di specie - valutata l'entità dell'inadempienza, deve revocare i contributi concessi e richiedere agli interessati la restituzione all'OPR delle somme eventualmente già ricevute entro un termine massimo di trenta giorni dal ricevimento dell'ingiunzione. Nel caso che i beneficiari non aderiscano a tale richiesta entro i termini stabiliti e comunicati all'OPR, l'Organismo pagatore procede al recupero coattivo delle somme dovute tramite escussione della garanzia fideiussoria ovvero, in sua assenza, secondo le proprie procedure formalizzate e adottate con decreto del Direttore di ARTEA.

5.3.4 Gestione dei progetti

Nella gestione dei progetti, dall'ammissione a finanziamento all'accertamento finale, il GAL è tenuto a servirsi del sistema informatizzato di ARTEA per l'archiviazione di tutti i dati sensibili dei progetti stessi, compresi i documenti giustificativi di spesa e le informazioni relative al rispetto della clausola 'de minimis'.

La richiesta di variante al progetto deve essere presentata al GAL nei tempi e nei termini previsti dalla procedura per la selezione dei beneficiari finali prodotto dal GAL stesso. Nella procedura si individuano inoltre le modalità di istruttoria della variante e l'ammissibilità della stessa.

Su richiesta del beneficiario finale al GAL, sono concedibili stati di avanzamento fino ad un importo massimo pari al 70% del contributo concesso. Le procedure per la selezione dei beneficiari finali stabiliscono le modalità, le scadenze ed i massimali per la concessione degli stati di avanzamento nell'ambito di ciascuna misura/sottomisura/azione.

In casi eccezionali e debitamente motivati dal beneficiario finale, i GAL possono concedere una proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento su esplicita richiesta del beneficiario. Le motivazioni alla base di tale richiesta sono valutate dal GAL in base a quanto previsto dalle singole procedure per la selezione dei beneficiari finali.

5.3.5 Accertamento finale degli investimenti effettuati

L'accertamento finale delle opere realizzate o acquistate e delle relative spese è effettuato dal GAL, secondo quanto previsto dall'art. 33.1 del reg. CE n. 1975/06.

Nei 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda di pagamento, il GAL deve effettuare l'accertamento:

- verificando la corrispondenza al progetto approvato di quanto realizzato e delle spese sostenute nonché la funzionalità dell'intervento stesso e la presenza delle necessarie autorizzazioni previste dalle norme vigenti;
- verificando la presenza delle fatture e dei giustificativi di pagamento che attestano che le spese sono state effettivamente sostenute, anche tramite visita in sito;
- annullando gli originali di tali fatture;
- verificando il rispetto degli obblighi di pubblicità previsti al paragrafo 3.1.3.2.13 'Disposizioni in materia di informazione e pubblicità' di cui al Reg. CE n. 1698/05.

Al termine dell'accertamento, deve essere prodotto un verbale conclusivo, redatto secondo lo schema presente nel sistema informatico ARTEA.

In base alle risultanze dell'accertamento il GAL determina gli importi riconosciuti ammissibili a contributo e l'ammontare degli importi da liquidare al beneficiario.

5.3.6 Modalità di liquidazione dei contributi da parte del GAL

Secondo quanto previsto al paragrafo 5.2.8 del PSR, ai sensi dell'art. 56 del Reg. CE n. 1974/06, nel caso di misure finalizzate al sostegno di investimenti, è prevista la possibilità di richiedere un anticipo, dietro rilascio di garanzia fideiussoria (solo nel caso di beneficiari privati), corrispondente al 110% dell'importo anticipato.

I beneficiari finali di tali tipologie di investimento possono quindi richiedere l'erogazione di un anticipo, dopo la stipula della convenzione e l'inizio dei relativi lavori, previa presentazione di una garanzia fideiussoria a favore dell'OPR; le garanzie fideiussorie sono accettabili solo se integralmente conformi allo schema presente nel sistema informatico ARTEA.

Nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico, ai sensi del Reg. CE n. 1974/06, la garanzia fideiussoria è sostituita dall'atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale il beneficiario si impegna alla restituzione dell'anticipo erogato oltre agli interessi, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti.

La domanda di pagamento per l'erogazione del saldo deve pervenire al GAL tramite il sistema informatico ARTEA entro la data stabilita nella convenzione. La presentazione della domanda dopo il termine prescritto, e comunque oltre trenta giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno di calendario di ritardo dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo della presentazione della domanda oltre i trenta giorni dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca dell'atto di assegnazione.

L'erogazione del saldo da parte dell'OPR avviene sulla base della disposizione di liquidazione, che deve essere prodotta dal GAL mediante il sistema informatico ARTEA entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di accertamento finale.

La eventuale fideiussione, a seguito di erogazione di anticipo e/o di stato di avanzamento, è svincolata a seguito del pagamento del saldo per un importo del contributo spettante superiore a quello dell'anticipo ricevuto dal beneficiario; nel caso che l'importo del contributo a fronte delle spese accertate sia inferiore all'anticipo ricevuto dal beneficiario, la fideiussione viene svincolata solo dopo la restituzione da parte di quest'ultimo della somma ricevuta in eccesso.

Il GAL d'altra parte deve informare il beneficiario finale circa le modalità applicative della deroga 'de minimis', avvisandolo del limite complessivo di contributi concessi a tale titolo cui egli dovrà sottostare nei tre anni dal ricevimento del primo sostegno concesso a titolo 'de minimis'.

5.3.7 Chiusura della SISL

La chiusura del Strategia Integrata di Sviluppo Locale avviene con le seguenti modalità:

- a) conclusione delle operazioni di accertamento finale per tutti i progetti ed effettuazione delle relative erogazioni;
- b) conclusione delle operazioni di verifica delle spese di funzionamento e gestione sostenute dal Gal con recupero di eventuali economie;
- c) conclusione delle operazioni di controllo in loco ai sensi dell'art. 27 del reg. CE 1975/06;
- d) presentazione da parte del Gal di una relazione finale sull'attuazione del programma;

5.4 Organizzazione e gestione del GAL

5.4.1 Organizzazione del GAL per la programmazione e gestione della SISL

Ogni GAL deve comunicare il nominativo di un Responsabile tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/2013, cui competono prioritariamente, ma non esclusivamente, le seguenti mansioni:

- a) gestione rapporti con il personale;
- b) gestione rapporti con i beneficiari finali, la Provincia, l'ARTEA, l'OPR e gli uffici regionali;
- c) controllo della coerenza e della conformità di tutte le fasi procedurali di competenza del GAL (dall'emissione della procedura per la selezione dei beneficiari finali, all'erogazione del saldo) con gli obiettivi e le strategie individuate nella SISL e del rispetto delle presenti norme di attuazione;
- d) presidenza della commissione di istruttoria;
- e) apposizione di visto sui verbali di istruttoria;
- f) apposizione di visto sulle disposizioni di liquidazione dei beneficiari finali inviate dal GAL all'OPR;
- g) elaborazione delle proposte all'organo decisionale;
- h) apposizione di visto sui rapporti di monitoraggio inviati all'organo decisionale e agli uffici regionali.

In tutti i casi, il Responsabile tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/2013 è il solo interlocutore nei confronti dell'AdG per tutte le questioni di natura tecnica relative all'attuazione della SISL.

Per quel che riguarda gli animatori, il GAL deve privilegiare l'acquisizione di professionalità reperite nell'area di competenza, mirando alla valorizzazione delle esperienze acquisite e alla non dispersione delle risorse e delle conoscenze acquisite nelle precedenti fasi di programmazione.

Il personale che opera stabilmente presso il GAL nell'ambito dell'attuazione del PSR 2007/2013 della Regione Toscana (Responsabile tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/2013, animatore, personale tecnico amministrativo, contabile e di segreteria, indipendentemente dalla tipologia di contratto) non deve svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti e i beneficiari, in particolare per quel che riguarda la presentazione e la gestione delle domande di sostegno sul PSR. Qualora si verifichi tale condizione, il GAL è tenuto a sospendere ogni rapporto lavorativo con i soggetti che si sono posti in conflitto di interessi.

5.4.2 Spese di funzionamento e di gestione dei GAL

Il GAL è beneficiario finale dei contributi previsti dalla misura 431 "Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e animazione" del PSR 2007-13. Assegnati dalla Provincia

Le attività ammissibili in riferimento a tale misura sono le seguenti:

- definizione della SISL;
- gestione della SISL;
- implementazione e modifica della SISL;
- formazione del personale;
- informazione e pubblicità.

Le correlate tipologie di spesa ammissibili sono le seguenti:

- spese per la redazione della SISL;
- spese per il personale (tutte le figure che operano presso il GAL, escluse le consulenze specialistiche e saltuarie);
- rimborsi spese al personale e ai componenti del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti per il personale della Regione Toscana;
- spese per attività di animazione;
- acquisto o noleggio arredi e dotazioni e eventuali lavori di adeguamento delle sedi del GAL;
- spese gestionali (affitto sede, riscaldamento, energia elettrica, acqua, etc.);
- spese amministrative (costituzione, registrazione, sindaci revisori, etc.), sono esclusi gli emolumenti ai componenti del consiglio di amministrazione;
- spese per le assicurazioni/fideiussioni richieste dalle presenti norme;
- spese per acquisizione di consulenze specialistiche;
- spese per formazione del personale;
- spese per attività di comunicazione.

Secondo quanto previsto dal PSR, "le spese per animazione ed acquisizione di competenze non possono essere inferiori al 30% della dotazione assegnata a ciascun GAL". A tali spese concorrono:

- a) il compenso degli animatori;
- b) i rimborsi spese degli animatori;
- c) le spese per attività di animazione;
- d) quota parte del compenso del Responsabile tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/2013.

Si ritiene che le spese di cui al punto d) che precede, ovvero la quota parte del compenso del Responsabile tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/2013 imputabile all'attività di animazione, possano essere calcolate applicando all'importo del compenso del Responsabile tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/2013 l'incidenza percentuale sul totale assegnato al GAL per la misura 431 della somma delle spese di cui ai punti a), b) e c) che precedono.

La quota parte del compenso annuo lordo complessivo del Responsabile tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/2013 rendicontabile ai sensi della misura 431 del PSR 2007-2013 non può andare oltre l'importo del compenso annuo lordo di un funzionario regionale di categoria D, responsabile di posizione organizzativa organica⁴.

⁴ Tale importo corrisponde, al momento della redazione delle presenti norme, a 52.627 euro, oneri compresi.

Non sono ammesse spese per altri incarichi conferiti al Responsabile tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/2013 .

Non sono ammesse spese per incarichi tecnici a componenti del consiglio di amministrazione.

Non sono ammesse spese per più di una figura con funzioni dirigenziali.

Il personale dipendente imputato completamente sull'asse 4 non può svolgere altre mansioni all'interno del GAL.

5.4.2.1 Modalità di gestione dei fondi

Conformemente a quanto previsto dal PSR, ai GAL possono essere erogati anticipi pari al 100% dell'importo ammesso a contributo, a seguito di presentazione di garanzia fideiussoria pari al 110% dell'importo dell'anticipo da erogare. Gli importi relativi all'anticipo erogato sono rendicontabili solo successivamente alla effettiva utilizzazione da parte dei GAL.

Il GAL acquisisce da ARTEA a titolo di anticipo la quota annuale prevista nel piano finanziario approvato dalla Giunta regionale; la relativa fideiussione a favore di ARTEA è svincolata a seguito dell'esito positivo dell'accertamento finale sul corretto impiego delle somme anticipate, effettuato con le modalità di cui al successivo paragrafo 5.4.5 'Controllo sull'attività del GAL'.

Le erogazioni successive alla prima sono effettuate solo in seguito:

- alla presentazione agli uffici regionali di un consuntivo di spesa superiore al 90% relativamente ai fondi ricevuti con l'ultima erogazione,
- alla presentazione agli uffici regionali di un consuntivo di spesa pari al 100% dei fondi ricevuti con le erogazioni precedenti all'ultima,
- all'avvenuto accertamento (con esito positivo) da parte delle Province competenti delle spese sostenute per un importo corrispondente a tutte le annualità erogate tranne l'ultima,
- alla verifica dell'effettivo avanzamento procedurale e finanziario del programma di competenza di ciascun GAL e dell'esito dei controlli effettuati dalle Province.

Solo a seguito dell'esito positivo di tali verifiche, il servizio regionale competente può vistare la richiesta di anticipo fondi presentata dal GAL.

L'effettivo avanzamento procedurale è verificato in base ai seguenti parametri:

- procedure per la selezione dei beneficiari finali pubblicate;
- graduatorie pubblicate;
- convenzioni stipulate;
- inizio lavori accertati;
- indicatori fisici di realizzazione e livello di spesa raggiunto;
- accertamenti per SAL e saldi effettuati.

Tali parametri sono desunti dai rapporti trimestrali e dalla relazione annuale redatti dai GAL, come previsto al successivo punto paragrafo 5.6 'Monitoraggio e rapporti di esecuzione', dai cronoprogrammi periodicamente inviati all'AdG e dai dati desunti dal sistema informatico ARTEA; tali informazioni possono inoltre essere accertate anche mediante visite periodiche effettuate presso la sede del GAL.

5.4.3 Acquisizione da parte del GAL di forniture e servizi

Per l'acquisizione di forniture e servizi il GAL deve dotarsi di un proprio regolamento interno che deve essere inviato per conoscenza agli uffici regionali e della/e Provincia/e competenti. Il regolamento deve recepire le norme previste per gli Enti pubblici dalla normativa vigente, in particolare la L.R. n. 38 del 13 luglio 2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e s.m.i., prevedendo l'utilizzazione ove possibile degli albi fornitori degli Enti pubblici.

Il regolamento deve inoltre specificare le modalità di rispetto del DPR n. 118/2008 relativo all'istituzione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica e della L. 244/2007 concernente la pubblicazione degli elenchi degli incarichi esterni assegnati.

5.4.4 Destinazione finale della documentazione e dei beni acquisiti dai GAL

Nel caso di scioglimento della società, la documentazione relativa alla gestione dell'asse 4 del PSR 2007/13 deve essere presa in consegna da un Ente pubblico socio del GAL, mentre i beni acquisiti dal GAL sono ceduti ad un Ente pubblico, facente parte del GAL, che ha fornito un apporto significativo alla società o a una o più ONLUS operanti nel settore ambientale o sociale. Nel caso di più Enti pubblici con i requisiti di cui sopra, i beni sono ripartiti in base all'effettivo apporto fornito da ciascuno.

Tali soggetti e/o le modalità di destinazione finale della documentazione e dei beni devono essere preventivamente individuati in apposito atto dell'organo decisionale inviato per conoscenza agli uffici regionali e recepito nell'atto unilaterale d'obbligo di cui al paragrafo 5.1 'Responsabilità ed impegni dei Gruppi di azione locale (GAL)' che precede.

5.4.5 Controllo sull'attività del GAL

Il controllo sulle spese sostenute dal GAL in qualità di beneficiario finale è svolto dalla Provincia competente, che valida e verifica l'ammissibilità di tali spese e il rispetto del regolamento interno per l'acquisizione di forniture e servizi, nonché degli obblighi in carico al GAL in merito all'informazione dei beneficiari e degli altri organismi coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e alla verifica della conformità a quanto prescritto nell'all. VI del Reg. CE n. 1974/06 delle attività informative svolte dai beneficiari. Per svolgere l'attività di accertamento la commissione si avvale delle funzionalità specifiche del sistema informatico ARTEA e al termine dell'accertamento produce, sempre supportata dal programma, un verbale redatto secondo lo schema definito da ARTEA.

Il controllo sulle spese è svolto su richiesta del GAL⁵ entro trenta giorni dal ricevimento da parte della Provincia della richiesta stessa e riguarda tutte le spese sostenute fino a quel momento dal GAL per l'attuazione della SISL; gli esiti di tali controlli sono trasmessi da parte delle Province agli uffici regionali e entro 30 giorni dalla conclusione degli accertamenti per i successivi adempimenti, compreso lo svincolo delle fidejussioni.

Il GAL è soggetto a verifica periodica da parte dell'Autorità di Gestione; la verifica verte sugli impegni elencati al paragrafo 5.1 e sull'effettivo avanzamento procedurale.

Alla Provincia competente spetta il ruolo di vigilanza sulla correttezza delle azioni di pubblicità messe in campo dal GAL per l'emissione delle procedure per la selezione dei beneficiari finali, con segnalazione agli uffici regionali dei casi di mancato rispetto delle presenti norme.

5.5 Controlli

Ferma restando la competenza del GAL per quanto riguarda l'accertamento finale sui progetti attuati da soggetti terzi cui è stato concesso un sostegno finanziario, e quella delle Province per l'accertamento finale delle spese di funzionamento e gestione del GAL, si stabilisce il seguente sistema di controllo e sorveglianza:

- l'OPR effettua controlli in loco ed ex post su un campione dei progetti finanziati, secondo quanto previsto dagli art. 27, 28, 30 del reg. CE n. 1975/06;
- la Regione Toscana garantisce mediante le Province competenti per territorio le verifiche del possesso da parte dei GAL della capacità amministrativa e di controllo per l'esecuzione dei controlli amministrativi sulle domande di sostegno da essi ricevute (ai sensi dell'art. 33.1 del reg. CE n. 1975/06);
- la Regione Toscana garantisce la istituzione di un idoneo sistema di supervisione dei GAL. Tale sistema include controlli regolari del loro operato, compresi controlli della contabilità e la ripetizione a campione dei controlli amministrativi.

5.6 Monitoraggio e rapporti di esecuzione

Ai fini del monitoraggio procedurale il GAL deve comunicare agli uffici regionali competenti l'avviso della pubblicazione sul Bollettino ufficiale di ciascuna procedura per la selezione dei beneficiari finali, entro la data di pubblicazione dello stesso sul BURT.

Ogni GAL deve produrre annualmente entro il 15/4 di ogni anno un rapporto annuale di esecuzione secondo lo schema definito dagli uffici regionali, nel quale sono indicati chiaramente lo stato di attuazione del programma e i problemi incontrati nel corso dell'anno. Il rapporto viene presentato agli uffici regionali nel corso di un incontro annuale sullo stato di attuazione che deve svolgersi entro il 30/6 di ogni anno.

⁵ Secondo quanto previsto dal d.d. 3702/2008 "le domande per stato di avanzamento dei lavori devono essere presentate con cadenza quadrimestrale".